

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto, per quanto di loro competenza, alla luce delle esperienze acquisite nel corso del dibattito sviluppatosi negli anni scolastici precedenti e visto quanto previsto dal DPR 26 giugno 1998, n. 249 e successive integrazioni (Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235),

operano per la realizzazione di un Progetto didattico ed educativo attento non solo alla trasmissione dei contenuti, ma anche proiettato verso l'acquisizione di abilità e competenze e mirato a favorire atteggiamenti motivati e responsabili.

A tali principi è ispirato il presente Regolamento di Istituto, che fornisce ad alunni, genitori, personale docente, personale ATA e Dirigente Scolastica lo strumento che consente di conoscere le norme che regolano i reciproci rapporti e la condivisione degli intenti formativi.

Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti

1. I diritti ed i doveri delle Studentesse e degli Studenti sono ispirati alla promozione del processo formativo della loro personalità e sono riconducibili a quanto enunciato negli art. 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249 e successive integrazioni e modifiche apportate all'art. 4 con l'art. 1 del D.P.R. 235/07.

2. Le studentesse e gli studenti hanno diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, resi concreti nella convivenza democratica, solidale e rispettosa della comunità scolastica.

3. Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

4. Le studentesse e gli studenti devono conoscere in maniera chiara e completa le modalità di funzionamento dell'Istituto, gli obiettivi didattici ed educativi, i criteri di valutazione, i programmi e i contenuti dei singoli insegnamenti. Devono inoltre prendere visione e rispettare il contenuto di avvisi e circolari in maniera puntuale, sia prestando attenzione in classe durante la lettura sia collegandosi al sito del Liceo, e pertanto l'assenza da scuola non esime dal rispetto delle disposizioni emanate dalla dirigenza.

5. Le studentesse e gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblee di Istituto, di corso e di classe, nei limiti e nelle modalità fissate nel presente regolamento, per discutere temi di interesse comune, culturali o scolastici riguardanti il mondo giovanile. Lo stesso dicasi per il diritto di associazione previsto dall'art. 2, comma c dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

6. Le studentesse e gli studenti devono essere puntuali in classe, frequentare con regolarità e impegno le lezioni, partecipando alle attività comuni; devono assolvere gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Le modalità di ingresso in ritardo o di uscita anticipata sono definite in un articolo del presente regolamento.

7. Le studentesse e gli studenti devono avere nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, devono mantenere

un comportamento corretto e coerente con i principi di vita di una comunità educativa e scolastica.

8. Le studentesse e gli studenti devono collaborare fattivamente con le altre componenti della comunità scolastica affinché vengano perseguite le finalità individuali e collettive del corso degli studi.

9. Le studentesse e gli studenti devono portare i materiali e gli strumenti necessari al regolare svolgimento delle lezioni; devono avere il massimo rispetto di tutti gli spazi e gli arredi dell'Istituto; ciascuna classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei muri e arredi della propria aula.

10. Le studentesse e gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nell'ambito dell'Istituto.

11. Le studentesse e gli studenti che desiderino effettuare comunicazioni nelle classi devono avere la preventiva autorizzazione della Dirigenza.

Le Assemblee studentesche

1. Il diritto di assemblea degli studenti è codificato negli art. 12 e successivi del D. L.vo 297/1994 e nelle disposizioni successive, integrative e abrogative, e si esplica attraverso le modalità definite nelle norme stesse, nonché nel rispetto di quanto previsto

Dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al DPR 24Giugno 1998 n° 249.

2. Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società per la formazione culturale e civile degli studenti.

Possono essere di classe o di Istituto.

È consentito lo svolgimento di un'Assemblea di Istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

“L'ordinato svolgimento dell'Assemblea d'Istituto o di classe deve essere assicurato dal Comitato Studentesco (Assemblea di Istituto) o dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa (assemblea di Istituto o di classe)” (C.M. n. 312 del 27.12.79).

All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i Docenti che lo desiderino.

Il Dirigente Scolastico e/o il Docente delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Le Assemblee studentesche di classe

1. La durata dell'Assemblea di classe può essere al massimo di due ore.

2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore della medesima disciplina.

3. L'Assemblea deve essere richiesta alla dirigenza almeno tre giorni prima della data per lo svolgimento, corredata dalla firma dei Docenti che acconsentono allo svolgimento dell'assemblea durante la propria ora di lezione.

4. Nella richiesta deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.

In seno all'Assemblea di classe viene eletto un Presidente che vigila sull'ordinato svolgimento della stessa.

5. Ad assemblea ultimata, gli studenti redigono una relazione su quanto è stato oggetto di discussione. Tale relazione è consegnata in copia al Dirigente Scolastico.

Le Assemblee studentesche di Istituto

1. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o in gruppi di lavoro.

2. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

3. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

4. L'organizzazione e la programmazione delle modalità di svolgimento e delle tematiche oggetto delle assemblee sono affidate agli studenti, che potranno operare attraverso una specifica Commissione designata dai rappresentanti di classe o attraverso il Comitato studentesco.

5. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, che appone il visto e avvisa le componenti scolastiche e, per il tramite degli studenti, le famiglie degli stessi.

6. L'Assemblea si apre con l'elezione di un Presidente, che decade al termine dell'Assemblea stessa, e con la nomina, da parte del Presidente, della segreteria, che cura la redazione del verbale dei lavori e con la consegna al Dirigente Scolastico di una relazione su quanto è stato oggetto di discussione.

7. Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'Assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e vigila sull'ordinato svolgimento dell'Assemblea.

8. Alle Assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno – e tuttavia

occorre precisare che: i) la partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto, ii) il numero massimo previsto per simili Assemblee (con presenza esperti) per anno scolastico non può essere superiore a quattro.

9. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

10. L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, possibilmente non coinvolgendo sempre la stessa disciplina.

Il Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti d'Istituto e, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può riunirsi non più di due volte al mese, in orario curricolare, per la durata di un'ora, nei locali dell'Istituto, per predisporre l'ordine del giorno delle assemblee e/o per avanzare proposte inerenti la vita della comunità studentesca. Qualora occorra un tempo più lungo, la riunione avverrà in orario diverso dalle lezioni, nei locali dell'Istituto, compatibilmente con la disponibilità di apertura pomeridiana della scuola.
2. Il Comitato studentesco collabora con la presidenza dell'Assemblea di Istituto nella gestione dei lavori di questa, curando, la designazione, prima dell'inizio dell'Assemblea stessa, di un servizio d'ordine.

Consultazione degli Studenti e diritto di associazione

1. Nel caso di decisioni rilevanti, che influiscano in modo significativo sull'organizzazione dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, viene disposta la consultazione degli Studenti, che può essere preventiva o successiva.
2. In tali casi il Dirigente Scolastico o un suo delegato fanno le opportune comunicazioni ai rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe. Trascorsi quindici giorni i rappresentanti vengono riconvocati dalla Presidenza per riferire l'esito della consultazione studentesca, che deve avvenire nell'ambito delle Assemblee ordinarie mensili di classe e di Istituto.
3. La procedura di cui al comma precedente può essere promossa anche dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di almeno un terzo delle classi o da un decimo degli studenti.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, riconosce e garantisce il diritto di associazione di tutte le componenti scolastiche e ne promuove l'esercizio nei locali scolastici, tenuto conto del presente Regolamento, delle normative vigenti, delle norme di sicurezza e della disponibilità dei locali.
5. L'Istituto promuove la costituzione di associazioni di ex componenti la comunità scolastica e si propone di coinvolgere le stesse in attività extracurricolari.

Diritti e doveri dei Genitori

1. I Genitori cooperano con le altre componenti alla vita della comunità scolastica e trovano gli spazi per la loro collaborazione nell'ambito degli Organi Collegiali di Istituto, di corso e di classe.
2. A livello individuale, hanno diritto a conferire con i Docenti negli spazi e nei tempi a tal fine dedicati.
3. A livello collettivo hanno diritto a riunirsi in assemblea, utilizzando i locali dell'Istituto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D. L.vo 297/1994 e nelle disposizioni successive, integrative e abrogative. In tal caso, almeno sette giorni prima della data di convocazione, deve essere richiesta alla Dirigenza la specifica autorizzazione da parte dei rappresentanti di classe, di corso o di Istituto, a seconda del tipo di assemblea.
4. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno; l'avviso di convocazione, appena autorizzata l'assemblea, può essere diffuso o dai genitori interessati o dall'Istituto, per il tramite degli studenti, attraverso circolare alla classe o alle classi interessate.
5. L'assemblea dei genitori deve eleggere, al suo interno, un Presidente, che affiderà a un Segretario da lui designato la redazione del verbale, di cui verrà consegnata copia alla Dirigenza. Gli interessati o gli assenti potranno chiedere visione del suddetto verbale.

Durata delle sedute degli Organi Collegiali e delle Assemblee

La durata delle sedute degli Organi Collegiali, delle Assemblee, ecc. non può superare l'orario di servizio del personale soggetto agli obblighi di consegna dei beni immobili dell'Istituto o di terzi e di vigilanza sulle persone che hanno accesso alla sede dell'Istituto.

Giustificazione delle assenze, entrate in ritardo, uscite in anticipo

1. La giustificazione di tutte le assenze (escluse le assenze collettive e/o arbitrarie, che non saranno giustificate), delle eventuali entrate in ritardo e/o uscite anticipate, deve essere effettuata sul libretto personale rilasciato dalla scuola al genitore (o a chi ne fa le veci) depositario della firma sullo stesso, se l'alunno è minorenne, direttamente all'alunno se maggiorenne. Nel caso di assenze collettive e/o arbitrarie, il genitore deve dichiarare di essere a conoscenza dell'assenza del figlio e ne deve chiedere la riammissione alle lezioni utilizzando sul diario la parte riservata alle comunicazioni scuola-famiglia. Analoga comunicazione deve essere presentata dagli alunni maggiorenti. Ogni genitore, ricevuta ad inizio d'anno la password personale, può controllare, tramite consultazione del registro elettronico della scuola, le assenze, gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate del figlio.

Si ricorda che il limite massimo di assenze consentito perché l'anno scolastico sia valido è del 25% di ore di assenza, conteggiate rispetto al monte ore personalizzato (ossia, al numero annuo di ore di lezione svolto dalla classe di appartenenza).

2. Modalità di giustificazione delle assenze:

- a) L'insegnante della 1^a ora di lezione esegue il controllo delle giustificazioni.
- b) Tutte le assenze devono essere giustificate dagli studenti il giorno del rientro in classe e devono essere presentate al docente della prima ora. Se l'alunno non è in possesso della giustificazione, viene comunque ammesso alle lezioni e deve regolarizzare il giorno seguente.
- c) Se l'alunno minorenni il giorno successivo si ripresenta senza la prescritta giustificazione, viene ammesso alle lezioni, e l'insegnante della prima ora, lo segnala nelle note disciplinari. Se l'alunno non giustifica entro 5 giorni dall'assenza, il coordinatore chiama il genitore.
- d) Dopo cinque giorni consecutivi di assenza, alla giustificazione ordinaria deve essere allegato certificato medico; senza tale certificazione l'alunno non può essere riammesso a scuola.
- e) Solo nel caso che un periodo di assenza non inferiore a 5 giorni sia stato preventivamente comunicato per iscritto dal genitore (o da chi ne fa le veci), è sufficiente presentare al rientro la giustificazione ordinaria senza certificato medico.

3. Entrate e uscite fuori orario:

- a) Sono consentite a ogni alunno al massimo dieci autorizzazioni annuali, tra le uscite anticipate e le entrate in ritardo (quattro nel trimestre e sei nel pentamestre), dietro richiesta scritta del genitore o dell'alunno se maggiorenne, annotata sul diario. Nel caso in cui l'alunno ne usufruisca in numero maggiore, il consiglio di classe ne terrà conto nell'assegnazione del voto di condotta.
- b) Nel mese che precede lo scrutinio non sono consentite entrate in ritardo o uscite anticipate, tranne che per situazioni particolari documentate e autorizzate dalla Dirigenza. Di esse si tiene conto in maniera particolare nell'assegnazione del voto di condotta, come di tutte le assenze "strategiche", in occasione di compiti in classe e/o verifiche programmate.

4. Regolamentazione delle entrate in ritardo:

Di norma non saranno accolte richieste di entrata in ritardo oltre la seconda ora di lezione; ciò potrà avvenire solo in via eccezionale, per motivi seri e comprovati dalla presenza del genitore, se lo studente è minorenni, o da un' autocertificazione che rimane agli atti della scuola, se maggiorenne.

5. Regolamentazione delle uscite anticipate:

- a) Gli studenti minorenni non possono lasciare l'Istituto senza l'intervento diretto e personale dei genitori o di loro delegati per l'occasione, previa richiesta scritta presentata sul diario. Non saranno accettate richieste telefoniche o via email di uscita anticipata.
- b) Gli studenti maggiorenni devono motivare l'uscita anticipata con una autocertificazione che rimane agli atti della scuola.

6. Uscita in caso di evacuazione

In occasione di situazioni di provata gravità che rendano necessaria l'evacuazione, tutti gli studenti, anche minorenni, saranno invitati a lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni, anche senza la presenza diretta del genitore.

Danneggiamenti e risarcimento danni

1. Il rispetto dei beni comuni, nel caso particolare dei locali e delle attrezzature della scuola, è dovere civico. Lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà. Gli studenti sono tenuti a utilizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune. E' dovere del personale vigilare affinché gli alunni non provochino danni a persone o cose.

2. Al fine di evitare atteggiamenti irresponsabili, nel caso di danneggiamenti verranno adottate le norme di comportamento sotto indicate. Esse introducono il principio di corresponsabilità, affinché ciascuno si senta solidale verso i propri compagni.

- Chi venga riconosciuto responsabile dei danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- Nel caso il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento relativamente agli spazi da essa occupati nella sua attività didattica;
- Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumere l'onere del risarcimento;
- Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ...) e non vi siano responsabilità accertate, saranno le classi che utilizzano quegli spazi ad assumere l'onere della spesa;
- Se i danni riguardano spazi collettivi (atrio, scale, aula magna, ...) il risarcimento spetterà all'intera comunità;

- È compito del DS, entro la cifra stabilita di € 1.000,00, per cifra superiore il compito è del Consiglio di Istituto procedere alla stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli Studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento spettante;
- le - Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al Bilancio dell'Istituto e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso – anche parziale – delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia – se possibile – attraverso interventi in economia.
- Danni ai beni dell'Istituto sono risarciti dai responsabili nella misura del prezzo di listino corrente o nella misura del prezzo della riparazione.

Divieto di fumo

In considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto il Liceo Scientifico "E. Fermi" si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti con riferimento al seguente Regolamento concernente il divieto di fumo.

1 – Principi

Il presente regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo, ai sensi della seguente normativa:

1. art. 137 del Trattato di Nizza;
2. all'art. 32 della Costituzione;
3. legge 11 novembre 1975 n.584 "divieto di fumare in determinati locali pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
4. decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche;
5. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
6. circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001 "interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
7. legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
8. accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
9. circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Divieto di fumo nei locali pubblici e privati";
10. Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 art. 4 comma 2.

2 – Locali soggetti al divieto di fumo

Secondo la normativa vigente è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti gli ambienti dell'Istituto, quindi in tutti i locali chiusi e negli spazi aperti all'interno dell'Istituto.

3 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 189 L.311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00 fatti salvi eventuali adeguamenti legislativi, oltre possibili procedimenti disciplinari. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999) della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo se più favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese di accertamento e notifica.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300 a € 3000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Divieto di uso di telefoni cellulari

È fatto divieto a chiunque di utilizzare telefoni cellulari durante l'attività didattica, fatta eccezione per l'uso degli stessi, previo consenso dell'insegnante, a fini strettamente didattici quali registrazione audio delle lezioni, proiezione o registrazione video sotto la guida del docente, fruizione di materiali come supporto ai libri di testo, creazione e utilizzo di piattaforme on-line o gruppi (dei quali l'amministratore deve essere il docente), per la circolazione e lo scambio di materiali didattici, secondo la pratica BYOD (Bring Your Own Device) sostenuta dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Si ricorda che è comunque vietato utilizzare la rete wifi dell'Istituto

Si ribadisce che immagini e video non possono essere realizzati e/o divulgati senza l'autorizzazione dei soggetti coinvolti.

Disposizioni generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Considerata la funzione educativa dell'istituzione scolastica e preso atto che essa deve favorire la formazione di un cittadino maturo e consapevole delle proprie responsabilità, non saranno prese in considerazione infrazioni disciplinari segnalate in forma anonima.

L'irrogazione di sanzioni a carico dello Studente ha rilevanza nella determinazione del voto di condotta e, segnalando una mancanza di partecipazione attiva e responsabile all'attività dell'Istituto, può incidere sulla graduazione del credito formativo.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Regolamento di disciplina

Mancanze disciplinari

I comportamenti contrari ai doveri di cui al presente Regolamento e in modo specifico all'art. 12, nonché al Patto di corresponsabilità, configurano mancanze disciplinari. In particolare costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

a1. frequenza saltuaria

a2. assenze non giustificate (cfr. art. 25 comma 2/c del Regolamento di disciplina)

a3. superamento del limite massimo di entrate e/o uscite fuori orario previste dal presente Regolamento (cfr. art. 25, comma 3)

b1. mancanza del materiale didattico occorrente

b2. mancata esecuzione dei compiti assegnati per casa

b3. mancato rispetto delle consegne a scuola

c1. tenere accesi il telefonino o altri apparecchi elettronici senza il permesso del Docente

c2. uso improprio di apparecchiature digitali con violazione della privacy con pubblicazioni contenenti minacce e/o offese alla persona, compagni e personale tutto

c3. uso improprio di apparecchiature digitali durante lo svolgimento di verifiche

d1. disturbo delle attività didattiche

d2. linguaggio e/o comportamento irrispettoso e/o offensivo verso gli altri

e1. sporcare l'ambiente scolastico

e2. danneggiamento di materiali, arredi, strutture

e3. atti di vandalismo

f1. violenze psicologiche verso gli altri

f1. violenze fisiche verso gli altri

f2. compromissione dell'incolumità delle persone

g. inosservanze gravi e intenzionali delle norme di sicurezza

h. furto

i. detenzione di armi anche quelle improprie, o materiali esplosivi

l. detenzione di sostanze stupefacenti anche per uso personale

m. falsificazione o alterazione dei documenti scolastici

1. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 52 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 51.

2. In caso di recidività i medesimi organi valutano l'opportunità di irrogare la sanzione di grado immediatamente superiore.

Sanzioni

Le violazioni ai doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, alle seguenti sanzioni:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta sul registro di classe
- Consegna da svolgere a casa
- Consegna da svolgere a scuola
- Nota disciplinare, nel caso di uso improprio del telefonino o di altri apparecchi elettronici (es. camera digitale, etc.); per violazioni ripetute il coordinatore convoca la famiglia
- Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza
- Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni
- Allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni
- Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato.

Per le mancanze di cui all'art. 50 comma 1 lettere e1 - e2 - e3, lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Il risarcimento del danno è regolamentato dall'art. 29. Il risarcimento in sé considerato non costituisce una sanzione, ma risponde a fini funzionali ed educativi. pertanto esso può essere accompagnato dalla sanzione disciplinare a giudizio del Consiglio di classe.

Organi competenti a irrogare le sanzioni

a Docente

b La Dirigente Scolastica

c Consiglio di classe/Consigli di classe congiunti qualora la mancanza sia stata commessa da alunni frequentanti classi diverse

d Consiglio di Istituto

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni di esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'Esame che si sostituisce all'Organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Attività compensative alle sanzioni

All'atto della comunicazione di una sanzione disciplinare, potrà essere offerta allo Studente la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.

Le attività compensative alla sanzione dovranno svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, nei tempi e nei modi decisi dall'organo competente a irrogare la sanzione.

Procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto entro 5 giorni dalla contestazione.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e/o il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e/o il pagamento del danno, il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione scritta ai genitori.

Il provvedimento disciplinare è deliberato solo dopo che la fase istruttoria risulti terminata e in un giorno diverso dalla conclusione dell'istruttoria.

Organo di Garanzia e Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni ed è composto di quattro membri: il dirigente scolastico che lo presiede, un docente, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori; gli ultimi tre membri sono eletti ciascuno dalle proprie componenti, di norma in occasione del Collegio dei docenti per gli insegnanti e delle elezioni degli OO.CC. per la componente degli studenti e dei genitori.

L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, il Liceo pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie

Ai sensi dell'articolo 13 del *Codice*, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);
2. i dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto codice, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione;
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
7. Ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità;
8. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore rappresentante legale del Liceo "FERMI" di Massa, tel. 0585 41106 – fax 0585 44234, e-mail msps01000b@istruzione.it;
9. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tel. 0585 41106 – fax 0585 44234, e-mail msps01000b@istruzione.it;

10. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO DI ALUNNI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO INDIRIZZO

Colloqui ed esami integrativi

Nel rispetto della normativa vigente sull'autonomia scolastica e le disposizioni sull'obbligo formativo, nell'intento di: promuovere il successo scolastico e formativo; offrire un'opportunità di ri-orientamento coerente con i bisogni formativi degli studenti e delle loro famiglie; contribuire all'ampliamento delle opportunità educative e favorire nei giovani studenti aspettative, talenti, interessi e il personale sviluppo della persona nella costruzione del sé; contrastare il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica; aiutare gli studenti che si trovano nella necessità di chiedere un passaggio fra indirizzi di studio in tempi non compatibili con la procedura ordinaria; ovviare a necessità di trasferimento della famiglia si adotta la seguente procedura:

- 1) Passaggio alla classe 2^a prima dell'inizio dell'A.S. o in corso di A. S.

Per il passaggio alla classe 2^a da scuola secondaria di diverso indirizzo a inizio dell'anno scolastico, la domanda deve essere presentata entro il 30 luglio.

Per il passaggio alla classe 2^a da scuola secondaria di diverso indirizzo in corso d'anno, la domanda deve essere presentata entro il 15 febbraio.

La domanda deve essere accompagnata da tutti gli elementi di valutazione e dai programmi messi a disposizione dalla scuola di provenienza.

La domanda sarà analizzata da un consiglio di classe, individuato dalla Dirigente Scolastica, che, comparati i programmi dell'indirizzo di provenienza con quelli da questo previsti, stabilisce le discipline, i tempi e i modi per l'ammissione e per la verifica degli apprendimenti previsti.

Per il passaggio richiesto prima dell'inizio dell'anno scolastico, la verifica degli apprendimenti previsti si svolgerà entro l'inizio dell'anno scolastico stesso.

Per il passaggio richiesto in corso d'anno, la verifica si svolgerà entro la prima settimana di marzo.

2) Passaggio alle classi successive alla 2^a prima dell'inizio dell'A.S. o in corso di A. S.

Si applica la stessa procedura prevista per il passaggio alla classe 2^a nel rispetto delle stesse scadenze.

Sono inoltre previste le seguenti integrazioni:

- il consiglio di classe individuato valuterà l'ammissibilità dell'istanza di passaggio sulla base della comparazione del curriculum di provenienza e di quello di inserimento, nonché delle motivazioni all'origine della richiesta;

- in caso di ammissione, stabilirà le modalità di organizzazione di eventuali interventi integrativi e tempi e modalità degli esami integrativi.

Per il passaggio richiesto prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli esami integrativi si svolgeranno entro l'inizio dell'anno scolastico stesso.

Per il passaggio in corso d'anno, gli esami integrativi si svolgeranno entro la prima settimana di marzo